Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 10 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2056.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Milano, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280 e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2233, e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia Università di Milano, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 33. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano

Art. 9. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritti dell'oriente mediterraneo ».

Art. 51. — Il primo comma è sostituito dal seguente:
« La Scuola di perfezionamento in discipline corporative ha per iscopo di perfezionare nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano, con specializzazione nei settori industriale, commerciale e bancario, i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e di fornire ad essi la preparazione specifica per gli uffici direttivi delle organizzazioni sindacali e corporative ».

Art. 52. — E' sostituito dal seguente:
« Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
diritto corporativo;
diritto del lavoro;
storia economica;
statistica economica;
economia industriale italiana - storia, organizzazione, valori;
politica economica corporativa con particolare riguardo all'organizzazione industriale, commerciale e bancaria (biennale);
diritto industriale;
diritto commerciale;
diritto delle banche e delle borse.
La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 54. — E' sostituito dal seguente:
« Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative devono pagare le seguenti tasse e soprattasse:
tassa d'iscrizione annuale L. 200;
soprattassa annuale di esami di profitto L. 50;
soprattassa di diploma L. 25;
tassa di diploma (dovuta all'Erario) L. 200 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2057.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Firenze, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2330, e successivi;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia Università di Firenze, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 32. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze

Art. 66. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « tisiologia ».

Gli articoli da 155 a 160 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 155. — La Scuola di perfezionamento in discipline corporative ha lo scopo di perfezionare i giovani laureati nelle discipline corporative, di integrarne la preparazione scientifica e di approfondire nella ricerca la loro conoscenza dell'organizzazione e dell'azione corporativa con particolare riguardo all'organizzazione e al funzionamento delle associazioni professionali.

Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 156. — La Scuola è retta da un direttore e da un consiglio, costituito dai professori che insegnano nella Scuola e dal preside della Facoltà di scienze politiche, che presiede le riunioni del Consiglio, in assenza o in caso di impedimento del direttore.

Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore della Regia Università di Firenze per un biennio e può essere confermato.

Art. 157. — Agli iscritti che abbiano superato le prove di profitto negli insegnamenti indicati nell'articolo seguente, nonchè l'esame finale di cui al terzo comma dello stesso articolo, la Scuola rilascia, dopo due anni di corso, un diploma di perfezionamento in discipline corporative.

Art. 158. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia del sindacalismo e del diritto sindacale;
2. Problemi di diritto corporativo (biennale);
3. Problemi di economia corporativa e di politica economica e finanziaria (biennale);
4. Organizzazione scientifica del lavoro;
5. Struttura e tecnica delle organizzazioni sindacali;
6. Problemi di diritto commerciale ed industriale;
7. Problemi di diritto del lavoro (annuale).
8. Statistica del lavoro e della produzione.

Inoltre possono essere svolte delle speciali conferenze su argomenti di particolare interesse ai fini della Scuola.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, su un argomento particolarmente attinente all'ordinamento corporativo, dinanzi ad una Commissione composta del preside della Facoltà di scienze politiche e di almeno sei professori della Scuola e presieduta dal direttore.

Art. 159. — La Scuola potrà curare la pubblicazione di quei lavori originali degli iscritti che, su relazione scritta del professore della materia e su deliberazione del Consiglio, siano giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione.

La Scuola potrà stabilire, con deliberazione del Consiglio, rapporti con Enti ed istituti attinenti al diritto ed all'economia corporativa al fine di raccogliere gli elementi utili per il miglior raggiungimento dei fini scientifici e pratici della Scuola.

Art. 160. — Le tasse e le sopratasse della Scuola sono stabilite nella misura seguente:

Tassa annuale di iscrizione	L.	200
Sopratassa annuale di esame di profitto	»	50
Sopratassa di diploma	»	25
Tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Dopo l'art. 186 la denominazione « Corso di specializzazione in agricoltura coloniale annesso alla Facoltà di agraria » è modificata con quella di « Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla Facoltà di agraria ».

Gli articoli da 187 a 194 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 187. — Alla Facoltà di agraria è annessa la Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale, della durata di un biennio. Può considerarsi biennale il corso di insegnamenti che venga svolto ininterrottamente dal 1° marzo alla fine di febbraio.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 188. — La Scuola ha sede presso il R. Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, i cui mezzi didattici e scientifici (laboratori, musei, biblioteche, ecc.) sono posti a disposizione per lo svolgimento della Scuola stessa.

Il personale insegnante è fornito dai ruoli della Facoltà di agraria della Regia Università e del predetto Istituto.

Con apposita convenzione sono regolati i rapporti fra le Regie Università e il R. Istituto agronomico per l'Africa italiana pel funzionamento della Scuola.

Art. 189. — Gli insegnamenti costitutivi della Scuola, tutti fondamentali, sono i seguenti:

1. Biogeografia;
2. Agronomia dei paesi tropicali e subtropicali;
3. Coltivazioni tropicali e subtropicali;
4. Zootecnia dei paesi tropicali e subtropicali;
5. Tecnologia dei prodotti agrari tropicali e subtropicali;
6. Entomologia agraria tropicale e subtropicale (semestrale);
7. Patologia delle piante tropicali e subtropicali (semestrale);
8. Economia e politica agraria dei paesi tropicali e subtropicali;
9. Selvicoltura tropicale e subtropicale (semestrale);
10. Igiene tropicale e subtropicale (semestrale);
11. Ingegneria agraria dei paesi tropicali e subtropicali;
12. Elementi di diritto e legislazione agraria dei paesi tropicali e subtropicali (semestrale).

Gli insegnamenti annuali comprendono 28 settimane di effettive lezioni e quelli semestrali 14.

Gli uni e gli altri possono comprendere due o tre lezioni settimanali oltre alle esercitazioni.

I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti, nonchè da un tirocinio pratico e da viaggi di istruzione nell' Africa italiana, il cui periodo e la cui durata saranno stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

La Scuola ha inizio il 1° marzo e termina alla fine di febbraio ed è divisa in tre periodi di cui quello intermedio, dal luglio a settembre, è destinato allo svolgimento del tirocinio pratico, ai viaggi d'istruzione, ecc.

Art. 190. — La Scuola è retta da un Consiglio costituito di tutti i professori che in essa hanno insegnamenti.

Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore della Regia Università per un biennio, su proposta della Facoltà, fra i professori medesimi e si intende tacitamente confermato di biennio in biennio, salvo disposizione contraria.

Art. 191. — Per l'iscrizione alla Scuola di specializzazione occorre presentare domanda in carta legale, entro il 20 febbraio, con le modalità stabilite per gli studenti della Facoltà di agraria.

Le tasse e sopratasse sono stabilite nella seguente misura:

Tassa annuale d'iscrizione	L.	150
Sopratassa annuale di esami (compresa quella di diploma)	»	75
Tassa di diploma.	»	200

Tutte le tasse e sopratasse devono essere versate in una unica rata rispettivamente all'atto dell'iscrizione, degli esami e del diploma.

La tassa d'iscrizione e la sopratassa di esami devono essere versate alla cassa della Regia Università; la tassa di diploma deve essere versata all'Erario a mezzo di vaglia postale intestato al Procuratore del Registro di Firenze.

Art. 192. — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti della Scuola.

Art. 193. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta sopra un argomento da lui scelto in una delle materie costituenti la Scuola ed approvato dal professore della materia alla quale la dissertazione si riferisce.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato, per l'ammissione all'esame di diploma, una o più prove pratiche.

Art. 194. — Le Commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono composte, rispettivamente, di tre e di almeno sette membri, dei quali cinque scelti fra i professori delle discipline costituenti la Scuola, oltre il Preside della Facoltà di agraria, quale presidente della Commissione ed un membro estraneo scelto fra gli studiosi e cultori di materie coloniali.

Art. 195. — A coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2058.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Padova, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133 e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2226 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652 e successivi;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia Università di Padova inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 31. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « lingua e letteratura serbo-croata ».

Gli articoli da 125 a 131 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 125. — La Scuola di perfezionamento in discipline corporative, annessa alla Facoltà di scienze politiche, ha lo scopo di promuovere gli studi nel campo delle scienze corporative con indirizzo comparativo e coloniale.

Art. 126. — Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze politiche, e dura in carica due anni.

Art. 127. — Alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative possono iscriversi per il conseguimento del diploma i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, nonchè gli stranieri forniti di lauree che, a giudizio del Consiglio della Facoltà di scienze politiche, siano ritenute equipollenti a quelle indicate.

Art. 128. — Gli insegnamenti speciali della Scuola sono:

a) *per l'indirizzo comparativo*:
1. Diritto pubblico generale;
2. Diritto corporativo;
3. Diritto corporativo comparato;
4. Diritto del lavoro italiano e comparato;
5. Diritto processuale del lavoro;
6. Diritto internazionale del lavoro;
7. Economia e finanza corporativa.

b) *per l'indirizzo coloniale*:
1. Diritto pubblico generale;
2. Diritto sindacale italiano e comparato;
3. Diritto corporativo;
4. Diritto del lavoro italiano e comparato;
5. Diritto processuale del lavoro;
6. Diritto internazionale del lavoro;
7. Diritto coloniale;
8. Diritto coloniale corporativo e del lavoro;
9. Economia e finanza corporativa;
10. Statistica corporativa.

Ogni insegnamento sarà svolto con particolare riguardo all'indirizzo in cui è compreso e prevalentemente sotto la forma di discussione, esercitazioni, colloqui e ogni altra che possa promuovere una stretta e feconda collaborazione fra i docenti e gli iscritti.

Art. 129. — Il corso per il diploma di perfezionamento in discipline corporative ha la durata di due anni.

Art. 130. — Al termine degli studi stabiliti per l'indirizzo prescelto gli iscritti sono ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione su tema compreso nel campo delle scienze corporative e attinente all'indirizzo prescelto dal candidato.

La Commissione per l'esame di diploma è composta del preside della Facoltà di scienze politiche, che la presiede, e di sei membri scelti fra gli insegnanti della Scuola, quelli della Facoltà e i cultori delle scienze corporative.

Art. 131. — Gli iscritti al corso per il diploma di perfezionamento sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:

Tassa annua d'iscrizione	L.	200
Sopratassa annua per esami di profitto	»	50
Sopratassa per esame di diploma	»	25
Tassa di diploma da versare all'Erario	»	200 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 2059.

Determinazione dei contributi che i comuni di Alatri e Fiuggi, della provincia di Frosinone, devono versare all'Erario per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del Testo Unico sulla Finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente R. Provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex Corsi integrativi a carico dei comuni di Alatri e di Fiuggi, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni stessi;

Considerato che dalle liquidazioni predette risulta che il comune di Alatri deve versare un contributo di L. 600 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1930, e di L. 1600 per l'anno 1931, e quindi di L. 2200 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, mentre il comune di Fiuggi deve versare L. 1500 per il solo anno 1931;

Considerato che il comune di Alatri ha già anticipate L. 1300 in conto della somma da esso dovuta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati in L. 2200, al lordo della somma anticipata di L. 1300, ed in L. 1500 i contributi che i comuni di Alatri e di Fiuggi, della provincia di Frosinone, debbono rispettivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X.

Art. 2.

I contributi di L. 900 e di L. 1500, tuttora rispettivamente dovuti dai comuni di Alatri e di Fiuggi, della provincia di Frosinone a norma del presente decreto, saranno versati en-

tro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1941-XIX, n. 312.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 312. R. decreto 11 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società di Mutuo Soccorso Arti e Mestieri di Torrette di un immobile, con annessi spazi di terra, sito in Ancona, via Torrette n. 31, giusta rogito del notaio dott. Franco Ricci, registrato in Ancona il 4 aprile 1940 al n. 1020 del vol. 105.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 313.

Modificazioni alle circoscrizioni dei Regi consolati generali in Berlino e in Danzica.

N. 313. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono modificate le circoscrizioni dei Regi consolati generali in Berlino e in Danzica.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 314.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale Mercato della pesca » con sede in Ancona.

N. 314. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vengono modificati gli articoli 9, 17 e 19 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale Mercato della pesca » con sede in Ancona.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 315.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa dei Santi Maria e Giuliana, in Castello di Aviano (Udine).

N. 315. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa dei Santi Maria e Giuliana, in Castello di Aviano (Udine).

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 316.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento dei Disciplinati e della Morte, in Marsciano (Perugia).

N. 316. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento dei Disciplinati e della Morte, in Marsciano (Perugia).

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Giovannina fu Giuseppe al foglio di mappa 10 particella 133 al foglio di mappa 11 particella 3 e 31 con la superficie complessiva di ettari 3.69.74 e con l'imponibile di L. 369,74.

Il sopradescritto fondo è costituito da tre appezzamenti contraddistinti in catasto con la particella 133 del foglio di mappa 10, con la particella 3 del foglio di mappa 11 e con la particella 31 del foglio di mappa 11. Il primo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale « Altura » con la proprietà di Capitello Guglielmo fu Gaetano e di Troiano Giulia di Giuseppe. Il secondo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, e con le proprietà di Capitello Guglielmo fu Gaetano e di Marchesani Francesco fu Biagio. Il terzo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale « Altura » e con le proprietà di Capitello Guglielmo fu Gaetano e di Marchesani Francesco fu Biagio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1941-XIX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 368. — D'ELIA

(1793)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 marzo 1941-XIX.

Disposizioni sanitarie concernenti le malattie infettive e diffusive.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1940, contenente disposizioni sanitarie concernenti le malattie infettive e diffusive;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

1) Al comma 3° dell'art. 2 del decreto Ministeriale 23 aprile 1940, sono aggiunte le seguenti parole:

« nelle famiglie che abbiano persone addette ai servizi domestici di età inferiore ai 21 anni ».

2) Il comma 5° dello stesso art. 2 è integrato come segue:

« negli istituti di educazione e di istruzione in genere ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(1778)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 marzo 1941-XIX.

Mobilitazione civile di alcuni Enti elettrici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Sono mobilitati civilmente, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, i seguenti Enti elettrici:

Società impianti idroelettrici dell'Alto Serio, piazza De Angeli, 1, Milano;

Azienda autonoma municipalizzata acquedotto e imprese elettriche (Servizi elettrici), via Carlo Alberto, 1, San Remo;

Azienda municipale di Seregno (Servizi elettrici), via Fratelli Bandiera, 2, Seregno;

Azienda autonoma dei servizi municipalizzati (Servizi elettrici), corso Palestro, 42, Vercelli;

Unione Interregionale Produttori Energia Elettrica (U.I.P.E.E.), via Brigata Bisagno, 1, Genova;

Società Idroelettrica Riviera di Levante (S.I.R.L.), via Brigata Bisagno, 1, Genova;

Società Idroelettrica Tanaro Affluenti (S.I.T.A.), corso Regio Parco, 83, Torino;

Società anonima Distribuzione Energia Elettrica (S.A.D.E.A.), via S. Quintino, 28, Torino;

Società anonima biellese per la distribuzione di energia elettrica, via Vittorio Emanuele, 112, Biella;

Società idroelettrica del Grappa, Bassano del Grappa;

Società idroelettrica Medio Adige, corso Vittorio Emanuele, 11, Verona;

Società anonima Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità (S.M.I.R.R.E.L.), Campo Mosto, 4, Feltre;

Società elettrica cooperativa dell'Alto But, Paluzza (Udine);

Fratelli Marzoli & C. (Servizi elettrici), Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

Società anonima Stabilimenti di Rumianca per l'industria chimica, elettrochimica e mineraria (Servizi elettrici), corso Montevecchio, 39, Torino;

Miniere e fonderie di zinco Vieille Montagne, Servizi elettrici, Gorno (Bergamo);

Tassara Carlo - Società anonima Stabilimenti elettrosiderurgici (Servizi elettrici), via XX Settembre, 40/10, Genova;

Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto (Servizi elettrici), Settimo Torinese (Torino);

Società anonima Idroelettrica dell'Agordino (S.A.I.D.A.), Agordo;

Alto Isonzo Elettricità Società anonima (A.I.E.S.A.), piazzale Ostiense, 12, Roma;

Società produttrice energia Serelle, corso Umberto I, 184, Roma;

Consorzio idroelettrico Alto Aniene e Simbrivio, via Milano, 61, Roma;

Impresa elettrica Fratelli Giordano & C., Frosolone (Campobasso);

Società anonima idroelettrica di Castelbottaccio, via Roma, 6, Campobasso;

Società idroelettrica del Cilento (SIECI), via Giuseppe Verdi, 35, Napoli;

Società di Monteponi anonima (Servizi elettrici), via dei Mille, 9, Torino.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1823)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX.

Unificazione delle viti metriche grezze con testa esagona, quadra, circolare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 868-869 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona, quadra, circolare. Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce (per le viti grezze) UNI* 161 *e UNI* 180.

UNI 870 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo interamente filettato. *Sostituisce UNI* 182.

UNI 871-872 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo con porzione filettata corta (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 873-874 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo con porzione filettata lunga (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 181.

UNI 875 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo interamente filettato. *Sostituisce UNI* 200.

UNI 876-877 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo con porzione filettata corta (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 878 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 199.

UNI 879 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche con testa quadra larga. *Sostituisce UNI* 201.

UNI 880 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa cilindrica (viti da coperta). *Sostituisce UNI* 162.

UNI 881 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda stretta. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 882 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda stretta. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 163.

UNI 883 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda larga. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 884 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda larga. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 165.

UNI 885 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta piana. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 886 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta piana. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 167.

UNI 887 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta con calotta. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 888 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta con calotta. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 169.

UNI 889 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata larga. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 890 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata larga. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 170.

UNI 891 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa conica. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 892 - 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa conica. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 172.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le seguenti tabelle: UNI 161 (per la parte relativa alle viti grezze) - UNI 162 - UNI 163 - UNI 165 - UNI 167 - UNI 169 - UNI 170 - UNI 172 - UNI 180 (per la parte relativa alle viti grezze). Le disposizioni contenute nel precedente decreto 15 novembre 1936-XV, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le seguenti tabelle: UNI 199 - UNI 200 - UNI 201.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad

impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1941-XIX
Registro n. 8, *foglio n.* 166.

(1738)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX.

Unificazione dei dadi metrici grezzi esagoni e quadri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 893 - 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni, quadri. Prospetto dei tipi unificati. *Sostituisce (per i dadi grezzi) UNI* 202.

UNI 894 - 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni. *Sostituisce UNI* 204.

UNI 895 - 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni alti. *Sostituisce UNI* 203.

UNI 896 - 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi quadri. *Sostituisce UNI* 212.

UNI 897 - 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni ad intagli. *Sostituisce UNI* 214.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 202 (per la parte relativa ai dadi grezzi). Le disposizioni contenute nel precedente decreto 15 novembre 1936-XV sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 212.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 8, *foglio n.* 165.

(1739)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Ivrea (Aosta) nella Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, n. 1861, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Ivrea, con sede in Ivrea (Aosta), nella Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ivrea in data 15 aprile 1941-XIX;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 11 aprile 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

La incorporazione della Cassa di risparmio di Ivrea, con sede in Ivrea (Aosta), disposta con R. decreto 23 dicembre 1940, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) la Cassa di risparmio di Torino assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Ivrea con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2) il personale della Cassa di risparmio di Ivrea è liquidato dall'Istituto cessante e riassunto dalla Cassa di risparmio di Torino.

L'importo delle indennità di liquidazione da corrispondersi al predetto personale e le modalità per la riassunzione di esso saranno determinate in conformità delle deliberazioni, indicate nelle premesse, dei competenti organi amministrativi delle due aziende;

3) la Cassa di risparmio di Torino erogherà annualmente a favore delle opere di assistenza e di pubblica utilità esistenti nella zona di competenza della Cassa di risparmio di Ivrea al momento della incorporazione una quota di utili netti di esercizio nella misura concordata tra le parti, come dalle citate deliberazioni;

4) la Cassa di risparmio di Torino istituirà presso la succursale di Ivrea, con i poteri di cui alle sopraindicate deliberazioni, una commissione di sconto di 5 membri nominati dal proprio Consiglio di amministrazione, due dei quali su proposta rispettivamente del podestà e del vescovo di Ivrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1941-XIX.

Costituzione di una Commissione consultiva presso l'Azienda Ligniti Italiane.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2558, recante disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane;

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, istitutiva dell'Azienda Ligniti Italiane;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Commissione consultiva allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità enunciate nell'art. 4 della legge sopra detta;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso l'Azienda Ligniti Italiane, una Commissione consultiva allo scopo di dare parere al Ministero delle corporazioni sulle questioni inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, e nell'art. 4 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257.

Art. 2.

La Commissione è composta da:

1) Cav. di gr. cr. dott. Mastromattei Giuseppe, presidente dell'Azienda Ligniti Italiane, con funzioni di presidente;

2) Comm. dott. Luigi Cordella, rappresentante la Direzione generale delle miniere e della metallurgia nel Ministero delle corporazioni;

3) Cav. uff. rag. Benedetto Peterlin, rappresentante la Direzione generale dell'industria nel Ministero delle corporazioni;

4) Cav. uff. dott. Antonio Foglietti, rappresentante la Direzione generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

5) Consigliere nazionale ing. Edmondo Del Bufalo, vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

6) Consigliere nazionale ing. Umberto Cattania, amministratore delegato dell'Azienda Carboni Italiani;

7) Dott. ing. Adolfo Giulio Galigani, amministratore delegato dell'Azienda Ligniti Italiane;

8) Colonnello comm. ing. Giovanni Giua, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

9) Comm. ing. Dante Volpini, del Monopolio carboni;

10) Cav. uff. ing. Alberto Zanelli, delle Ferrovie dello Stato;

11) Dott. ing. Antonio Baglio, del Corpo Reale delle miniere;

12) Comm. dott. Federico Squarzina, direttore della Federazione nazionale fascista esercenti industrie estrattive;

13) Prof. Vincenzo Caglioti, della Confederazione fascista degli industriali;

14) Comm. dott. Beniamino Castellano, direttore della Federazione fascista commercianti di combustibili solidi;

15) Dott. ing. Antonio Civita, della Società mineraria Valdarno;

16) Dott. ing. Clemente Tosi, della Società Montecatini.

Art. 3.

L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito dal direttore amministrativo dell'Azienda Ligniti Italiane, dal dott. Giovanni Indelicato, vice-segretario nel Ministero delle corporazioni e dal perito minerario Giuseppe Cacciarru, aiutante capo del Corpo Reale delle miniere.

Art. 4.

Le spese necessarie al funzionamento della Commissione sono assunte dall'Azienda Ligniti Italiane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 70 del 1° marzo 1939-XVII della provincia di Foggia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Foggia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Foggia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1941-XIX.

Modificazione della denominazione e delle attribuzioni degli Uffici della circoscrizione finanziaria di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 16, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare i servizi attribuiti ai seguenti uffici di Milano: Demanio e Concessioni governative, Ufficio primo Bollo e Ufficio secondo Bollo con susseguente cambiamento della denominazione degli Uffici stessi;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Sottosegretariato di Stato per le finanze Senatore Pietro Lissia;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti Uffici di Milano: Ufficio demanio e concessioni governative; Ufficio primo Bollo e Ufficio secondo Bollo, assumono rispettivamente la denominazione di Ufficio demanio, Ufficio bollo, Ufficio delle concessioni governative.

Art. 2.

I servizi degli Uffici, di cui al precedente articolo, sono stabiliti come dalla allegata tabella.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1941-XIX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
Milano Ufficio demanio.	*Azienda dello Stato.* 1) Demanio pubblico e patrimoniale Enti amministrativi ed Asse Ecclesiastico. 2) Eredità devolute allo Stato. 3) Tasse di pubblico insegnamento. 4) Depositi per spese d'asta e contratti. 5) Imposta di R. M. sulle mercedi operaie. 6) Tassa sul servizio filopatologico. 7) Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 8) Ricupero di spese. 9) Contributo straordinario del 2 % sui salari. *Aziende speciali.* 1) Fondo Culto. 2) Demanio forestale. 3) Agenzie giudiziarie. 4) Ricupero di crediti per cessione di stipendi. 5) Competenze per atti coattivi. 6) Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
Milano Ufficio bollo.	*Azienda dello Stato.* 1) Bollazione con punzone e marche, visto bollo. 2) Bollazione di cambiali ed effetti commerciali provenienti dall'estero. 3) Vendita di cambiali d'importo superiore a L. 60,10 e delle relative marche. 4) Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento, diritti erariali sugli spettacoli, tasse di bollo sui trasporti, tasse sulle carte da giuoco, contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e relativi depositi. 5) Ricupero di spese. 6) Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. *Aziende speciali.* 1) Competenze per atti coattivi. 2) Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
Milano Ufficio concessioni governative.	*Azienda dello Stato.* 1) Stralcio del servizio per le tasse di bollo. 2) Tassa sulle concessioni governative e relativo contenzioso. 3) Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli e relativo contenzioso. 4) Tasse sui permessi per porto d'armi e da caccia, compresa la vendita dei foglietti bollati e relativi libretti. 5) Tasse di bollo sui trasporti con automezzi, contravvenzioni relative alla detta tassa e relativi depositi. 6) Tasse di bollo sulle inserzioni e relative convenzioni di abbonamento. 7) Tasse di bollo sulle quietanze per abbonamento ai giornali. 8) Tasse varie e proventi dei servizi pubblici. 9) Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. *Aziende speciali.* 1) Competenze per atti coattivi. 2) Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Lissia

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Fabbrica apparecchi per l'industria cartaria, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la Società anonima Fabbrica apparecchi per l'industria cartaria, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro;
Vista la relazione del sequestratario;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca di tale sequestro;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale in data 5 dicembre 1940-XIX con il quale la Società anonima Fabbrica apparecchi per l'industria cartaria, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, con sede a Milano, e sottoposizione a liquidazione della Società stessa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1940-XIX, con il quale la Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro;
Vista la relazione del sequestratario;
Considerata l'opportunità di disporre la liquidazione dell'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di liquidatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 4 dicembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, con sede a Milano.

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Luigi Migliavacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Du Phenix », con sede a Roma, e sottoposizione a sindacato della Rappresentanza medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « Du Phenix », con sede a Roma;
Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;
Vista la lettera 8 marzo 1941 con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto con quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Du Phenix », con sede a Roma.
La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Riccardo Motta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Le Phenix », con sede a Roma, e sottoposizione a sindacato della Rappresentanza medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma;
Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;
Vista la lettera 8 marzo 1941 con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Le Phenix », con sede a Roma.
La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore dott. Riccardo Motta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Industria feltri, con sede a Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Binet Industria feltri si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Industria feltri, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Gino Bellotti.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1787)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 13 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Salomone Benusiglio;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vincenzo Richieri.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Belart Joseph, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Belart Joseph, con sede a Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La ditta Belart Joseph, con sede a Milano, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Franco Nicotra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(1788)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 aprile 1941-XIX.
Approvazione dell'acquisto di un edificio sito in Lignano, da adibirsi a colonia marina.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Lignano la colonia marina, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dal fallimento Valle Provino fu Serafino, per l'importo di L. 60.000, un fabbricato sito in Lignano di piani 4, vani 25, distinto in catasto del comune amministrativo di Latisana e censuario di Pineda ai mapp. n. 464 (ex 37/*d*) di are 6,20;
Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di compra-vendita in data 20 gennaio 1940-XVIII a rogito notaio Pietro Someda de Marco, registrato a Udine il 23 gennaio 1940-XVIII, ivi trascritto il 29 luglio 1940-XVIII, n. 10951 reg. gen. d'ord. e n. 9395 particolare;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del fabbricato occorrente per la colonia marina di Lignano è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1780)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 aprile 1941-XIX.
Approvazione dell'acquisto di un fabbricato in Orvieto, per l'ampliamento del Collegio femminile della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare il collegio femminile della G.I.L. di Orvieto, la G.I.L. è venuto nella determinazione di acquistare da Bracardi Angelo per l'importo di L. 100.000 un fabbricato sito in Orvieto, via Loreto ai numeri 23, 25, 27, di piani cinque, vani ventiquattro, distinto in catasto in mappa città col n. 361, con annesso terreno ortivo, distinto in catasto con rata del n. 1460 della sezione 1ª, della superficie di circa mq. 180 al vocabolo Madonna, di tavole 0,43, confinante con proprietà comunale, proprietà G.I.L. via Loreto e proprietà Barbini;
Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di compravendita in data 31 luglio 1940-XVIII a rogito notaio Ugo Marrocchi, registrato a Roma il 10 agosto 1940-XVIII, al n. 2287, vol. 601, ivi trascritto il 14 agosto 1940, al n. 607, vol. 126 del reg. gen. d'ord. ed al n. 452, vol. 223 reg. particolare;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del fabbricato con annesso terreno per ampliare il collegio femminile della G.I.L. di Orvieto è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1745)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 aprile 1941-XIX.
Approvazione dell'acquisto di alcuni appezzamenti di terreno per la costruzione dell'edificio della Casa della G.I.L., di Cuasso al Monte (Varese).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di costruire in Cuasso al Monte (Varese) un edificio da adibirsi a Casa della G.I.L., la Gioventù italiana del Littorio è venuta nella determinazione di acquistare da vari venditori, come meglio specificati nel sottoindicato atto, per l'importo complessivo di L. 1750 i seguenti appezzamenti di terreno, siti nel comune di Cuasso al Monte, contraddistinti in catasto rustico di detto Comune con i mappali sotto elencati:

a) n. 7836 seminativo ett. 0.02.60, n. 7839 castagneto ett. 0.01.60;
b) n. 7835 seminativo ett. 0.07.70;
c) n. 7833 prato ett. 0.10.50;
d) n. 7837 seminativo ett. 0.02.00;
e) n. 7838 prato ett. 0.08.70;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 6 maggio 1940-XVIII a rogito notaio Giani Giuseppe registrato a Gavirate il 22 maggio 1940 al n. 795, vol. 128 atti pubblici, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Varese il giorno 8 giugno 1940, al n. 1958 generale e n. 1707 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dei terreni occorrenti per la costruzione della Casa della G.I.L. di Cuasso al Monte è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(1746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica nella III categoria delle opere idrauliche

Con R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1941-XIX, registro 7, foglio 7, sono state classificate nella III categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Chiani nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Sorre e lo sfocio nel fiume Paglia; opere interessanti i beni compresi nel perimetro indicato nella corografia al 25.000 in data 14 agosto 1940-XVIII, allegata al decreto medesimo.

(1762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
87	—	1	4324	—	1
962	—	1	4406	—	1
2892	—	1	5036	5040	5
2916	—	1	5050	5054	5
3271	—	1	5086	5089	4
4301	4309	9	5102	5103	2
4311	4314	4	—	—	—

TITOLI DUPLI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
26803	26804	1	41851	41856	3
27597	27598	1	69977	69978	1
27601	27604	2	69985	69986	1
37417	37420	2	80647	80648	1
40385	40386	1	—	—	—

TITOLI DECUPLI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
135861	135870	1	204391	204400	1
153361	153380	2	219321	219330	1
155371	155380	1	222961	222970	1

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
340141	340160	1	383381	383420	2
351741	351760	1	389421	389440	1
358421	358440	1	443361	443380	1
366661	366720	3	453121	453140	1
366761	366780	1	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
674601	674640	1	—	—	—

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
848501	848600	1	1004201	1004300	1
848701	848800	1	—	—	—

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione Gran Libro: GENTILUCCI

(1789)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1941-XIX - N. 100

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,025
Id. 3,50% (1902)	72,65
Id. 3,00% Lordo	52,55
Id. 5,00% (1935)	94,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,275
Id. Id. 5,00% (1936)	95,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,275
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,85
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,55
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,425
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	147230	265 —	Olivieri Nicolina fu Vincenzo, moglie di Lagozino *Nicola-Luca* fu Michele, dom. a Napoli, col vincolo dotale.	Olivieri Nicolina fu Vincenzo, moglie di Lagozino *Luca-Nicola* fu Michele, dom. a Napoli, col vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	765195	17,50	Regalbuto Concettina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Carlo Carmela, vedova di Regalbuto Giovanni, con usufrutto a Cocchiara *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Regalbuto Lucio-Agostino.	Come contro, con usufrutto a Cocchiara *Maria-Concetta* fu Giuseppe, ved. di Regalbuto Lucio-Agostino.
Rendita 5 % (1935)	161264 158118	200 — 175 —	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria di *Giovanni* ved. Oneto, dom. in Alessandria, con usufrutto a Tardito Maria di *Giovanni*, ved. Oneto, dom. in Alessandria.	Come contro, di *Giacomo-Giovanni*, ved. Oneto, dom. in Alessandria, con usufrutto a Tardito Maria di *Giacomo-Giovanni*, vedova Oneto, dom. in Alessandria.
Cons. 3,50 % (1906)	545475	210 —	Corbellini *Antonietta* fu Angelo, moglie di Marchesi Angelo, dom. in Castello d'Agogna (Pavia).	Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta* fu Angelo, ecc., come contro.
Buono Tesoro (1941) Id. Id. Id.	1241 serie 6ª 1224 serie 7ª 623 serie 8ª 675 serie 9ª	50.000 — 31.000 — 10.000 — 5.000 —	Ballini *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Ester fu Angelo ved. Ballini, dom. a Lodi (Milano).	Ballini *Teresa-Carla-Giuseppina* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	374382	14 —	Parodi *Attilio* e *Giuseppino* fu *Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo ved. Parodi, dom. in Genova, con usufrutto a Pera Rosa fu Cristoforo ved. Parodi Francesco.	Parodi *Giovanni-Attilio* e *Giuseppe-Silvio* fu *Francesco-Vittorio*, minore, ecc., come contro.
Id.	215413	255,50	Brizzi Pier-Luigi, Romanello e Tullia fu *Igno*, minori sotto la patria potestà della madre Nalli Antonietta, dom. in Parma, in parti uguali.	Brizzi Pier-Luigi, Romanello e Tullia fu *Ignio*, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	76258	3.000 —	Laurenti Achille fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Suardi *Aida* fu Pietro ved. Laurenti Albino, dom. a Torino.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Suardi *Clotilde-Antonietta-Vittoria* fu Pietro ved. Laurenti Albino, dom. a Torino.
Id.	76259	3.000 —	Laurenti Edoardo fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto come sopra.	Laurenti Edoardo fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % Id.	273345 632121	140 — 112 —	Pastorino Concessa fu Michele, moglie di Sasso *Cristoforo*, dom. a Finalmarina (Genova), dotale.	Pastorino Concessa fu Michele, moglie di Sasso *Serafino-Cristoforo*, dom. a Finalmarina (Genova), dotale.
P. R. 3,50	249538	364 —	Carcano Luisa maritata Paltrinieri, e Giulio fu Angelo, dom. a Milano, eredi indivisi di Magistrali Lodovico fu Luigi, con usufrutto vitalizio ad Aliotti *Alice* fu Domenico ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Aliotti *Elisa-Alice* fu Domenico ved. Magistrali, domiciliata a Piacenza.
Rendita 5 %	139421	3.590 —	Liuzzo Ludovico fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Tuttobene Vincenzo fu Francesco-Paolo, dom. a Catania.	Liuzzo Ludovico fu *Francesco-Giuseppe*, minore sotto la tutela di Tuttobene Vincenzo fu Francesco-Paolo, dom. a Catania.
P. R. 3,50 %	174391	175 —	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Rina* Piatti di Giovanni, vedova Mazza, dom. in Bergamo.	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Barbara* Piatti di Giovanni, vedova Mazza, dom. in Bergamo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	394952	91 —	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Piatti *Barborina* di Giovanni ved. Mazza, dom. a Bergamo.	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Piatti *Barbara* di Giovanni ved. Mazza, dom. a Bergamo.
Cons. 3,50 %	571972	80,50	Mercanti Achille fu Pietro, dom. in Roma, con usufrutto a Bianchi *Benedetta* fu Serafino, ved. Conti Luigi.	Come contro, con usufrutto a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. Conti Luigi.
P. R. 3,50 % Id. Id.	3919 15883 82782	10,50 3,50 7 —	*Montagni* Edgardo di *Venceslao*, dom. a San Tommaso di Novellara (Reggio Emilia).	*Montagna* Edgardo di *Vencislao*, dom. a San Tommaso di Novellara (Reggio Emilia).
Id.	316713	14 —	Montagna Edgardo fu *Vincenzo*, dom. a San Tommaso della Fossa, frazione di Novellara (Reggio Emilia).	Montagna Edgardo fu *Vencislao*, dom. a San Tommaso della Fossa, frazione di Novellara (Reggio Emilia).
Id. (1934)	31003	70 —	Sanguineti *Elisa* fu Angelo, moglie di Pescarini Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Sanguineti *Maria-Maddalena-Elisa* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	31014	227,50	Come sopra, col vincolo per dote della titolare.	Come sopra, col vincolo per dote della titolare.
Buono Tesoro Nov. (1940)	2885 serie 5ª	Capitale 4,500 —	Carta Gino fu Placido, minore sotto *la patria potestà della madre* Tozzi *Martina* fu Agostino ved. Carta, dom. a Milano.	Carta Gino fu Placido, minore sotto *la tutela di* Tozzi *Maria* fu Agostino ved. Carta, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	485339	35 —	Sibille Rosina-Vittoria-Maria di *Agostino-Augusto*, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sibille *Agostino-Augusto* fu Vittorio ed Elmini Maria-Domitilla-Olimpia, cumulativamente e congiuntamente, dom. a Susa (Torino).	Sibille Rosina-Vittoria-Maria di *Simone-Augusto*, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sibille *Simone-Augusto* fu Vittorio ed Elmini Maria-Domitilla-Olimpia, cumulativamente e congiuntamente, dom. a Susa (Torino).
P. R. 3,50 %	118498 396934	427 — 182 —	Picco *Antonio* di Pietro, dom. a Leyni (Torino), ipotecata per cauzione dovuta all'Opera pia Barolo.	Picco *Giovanni-Antonio* di Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	399320 399354	150,50 115,50	Righetto Maria-Agostina e Adele-Lorenza di *Tancredi*, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Lamberti Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Tancredi*, dom. in Torino.	Righetto Maria-Agostina e Adele-Lorenza di *Agostino-Francesco-Tancredi*, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Lamberti Maria-Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Agostino-Francesco-Tancredi*, domiciliato a Torino.
Id.	667028	2.735,50	Come sopra, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Lamberti Maria-Balbina detta Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Tancredi*.	Come sopra, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Lamberti Maria-Balbina detta Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Agostino-Francesco-Tancredi*.
Rendita 5 %	159424	150 —	Peyla Aurora e Rodolfo di Luigi e di Bianco Margherita, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e figli nascituri di detta Bianco Margherita fu Pietro-Agostino, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Perona *Maria* fu Gio Battista, vedova Bianco Pietro-Agostino.	Come contro, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Perona *Marianna-Maria* fu Gio Battista, ved. Bianco Pietro-Agostino.
Id.	161216	150	Benvenuta Giuseppe di Giovanni e di Bianco Maria Giuseppina, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e figli nascituri di detta Bianco Maria-Giuseppina fu Pietro-Agostino, vincolata di usufrutto come sopra.	Come contro, vincolata di usufrutto come sopra.
Rendita 5 % (1935)	35167	115 —	Bernardi Arnaldo fu Attilio, dom. in Somsun (Turchia) presso il Regio consolato d'Italia.	Bernardi Arnaldo fu Attilio, *minore*, dom. in Somsun (Turchia) presso il Regio consolato d'Italia.
P. R. 3,50 %	129606	52,50	Germena Fedele fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Pacchiotti *Felicina* fu *Tommaso*, ved di Germena Biagio, dom. a Piossasco (Torino).	Germena Fedele fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Pacchiotti *Felicita* fu *Giacomo*, ved di Germena Biagio, dom. a Piossasco (Torino).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	129605	52,50	Germena Giuseppe fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto come sopra.	Germena Giuseppe fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto come sopra.
Id.	401231	850,50	Bottoni Maria-Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Daccomo *Maria* fu Gerolamo, rimaritata Bonacossa, dom. in Milano.	Bottoni Maria-Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Daccomo *Daria* fu Gerolamo, dom. in Milano.
Id. (1934)	184305	717,50	Rossi Stefano, Carmela, Clara, Antonio e *Pia* fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Ammendola Antonietta ved. Rossi.	Rossi Stefano, Carmela, Clara, Antonio e *Maria-Pia* fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Ammendola Antonietta ved. Rossi.
Cons. 3,50 % Id.	344654 432645	283,50 357 —	Figli nascituri di Galimberti *Elisa* fu Gio-Battista, nubile, dom. ad Osnago (Milano), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Galimberti *Elisa* fu Gio-Batta, e con devoluzione in mancanza di prole naturale a favore di Galimberti Ernesto, Giuseppe e Carlo fu Gio-Batta.	Figli nascituri di Galimberti *Maria-Luigia-Elisabetta* fu Gio-Batta, nubile, dom. ad Osnago (Milano) vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Galimberti *Maria-Luigia-Elisabetta* fu Gio-Batta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	244884	17,50	Irace *Raffaele* fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Venditti Teresa di Domenico, vedova di Irace Luca, dom. a Napoli.	Irace *Raffala* fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Venditti Teresa di Domenico, ved. di Irace Luca, dom. in Napoli.
Id.	48289	14 —	Garra *Antonio* di Giacomo, dom. a Mondovì (Cuneo).	Garra *Antonietta* di Giacomo, dom. a Mondovì (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1261)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 - data: 19 dicembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia - intestazione: Ciferri Armelindo fu Costantino - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 - data: 12 giugno 1939 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Mori Guido fu Vittorio - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623-4 - data: 31 agosto 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia intestazione: Casagrande Enrico fu Francesco - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1988 - data: 30 gennaio 1941 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa - intestazione: Sparti Vincenza fu Francesco - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 - data: 29 ottobre 1940 ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - intestazione: Zurma Riccardo fu Ermanno - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 - data: 29 settembre 1937 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti - intestazione: Nicolucci Donato fu Nicola - titoli del Debito pubblico: 11 cartelle rendita 5 % - capitale L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 - data: 4 settembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina - intestazione: Barlaro Carmelo fu Salvatore - titoli del Debito pubblico: 2 cartelle rendita 3,50 % - capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 - data: 20 gennaio 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Farina Giusto fu Giovanni - titoli del Debito pubblico: 11 obbligazioni ferroviarie 3 % Med. Serie *B* - capitale L. 19.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 - data: 15 settembre 1939 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Cornero Giuseppe fu Luigi - titoli del Debito pubblico: 4 obbligazioni fer. 3 % Adr. Serie *A* - capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 - data: 6 dicembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Zerbinati Antonio di Angelo - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1763)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Brescia	Pertica Bassa	B	—	1
Chieti	S. Martino sulla Marruccina	B	—	1
Foggia	Lesina	B	1	—
Pisa	Santa Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Scafati	B	—	1
Udine	Talmasson	B	—	1
			2	9
	Carbonchio sintomatico.			
Bergamo	Vertova	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Alessandria	B	2	9
Id.	Alice Bel Colle	B	2	—
Id.	Basaluzzo	B	1	—
Id.	Bassignana	B	4	—
Id.	Bergamasco	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	3	1
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	8	3
Id.	Carezzano	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	7	1
Id.	Casasco	B	—	1
Id.	Cassine	B	1	1
Id.	Castellazzo	B	1	4
Id.	Castelletto	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Cerrina	B	7	1
Id.	Fraconalto	B	2	—
Id.	Frassineto	B	1	2
Id.	Fresonara	B	7	2
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gabiano	B	4	—
Id.	Garbagna	B	3	—
Id.	Gani	B	3	—
Id.	Lu Monferrato	B	1	—
Id.	Masio	B	1	6
Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Montemarzino	B	—	2
Id.	Morbello	B	—	1
Id.	Murisengo	B	2	—
	Segue: Afta epizootica.			
Segue: Alessandria	Novi Ligure	B	1	1
Id.	Ovada	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	3
Id.	Pontestura	B	—	5
Id.	Pozzolo Formigaro	B	3	4
Id.	Prasco	B	—	1
Id.	Predosa	B	2	1
Id.	Quargnento	B	—	2
Id.	Quattordio	B	2	1
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	2	1
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Villavernia	B	2	1
Id.	Villamiraglio	B	1	—
Id.	Villanova Monferrato	B	7	—
Id.	Volpedo	B	—	1
Id.	Voltaggio	B	1	—
Aosta	Agliè	B	5	—
Id.	Areglio	B	3	—
Id.	Barone	B	—	9
Id.	Bollengo	B	2	1
Id.	Borgofranco Ivrea	B	5	9
Id.	Borgomasino	B	—	3
Id.	Caluso	B	5	9
Id.	Carema	B	—	5
Id.	Castellamonte	B	6	2
Id.	Chiaverano	B	5	—
Id.	Cuorgnè	B	—	3
Id.	Fiorano Canavese	B	5	9
Id.	Ivrea	B	3	2
Id.	Lugnacco	B	—	5
Id.	Mazzè	B	5	8
Id.	Montalenghe	B	5	3
Id.	Montalto Dora	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	—	2
Id.	Pedanea	B	2	—
Id.	Ponte San Martino	B	—	1
Id.	Salerano	B	—	1
Id.	San Giorgio Canavese	B	—	7
Id.	San Giusto Canavese	B	37	3
Id.	San Martino Canavese	B	3	—
Id.	Settimo Cavagnasco	B	2	6
Id.	Strambino Romasco	B	12	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	1	—
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Vestignè	B	8	—
Id.	Vico Canavese	BOS	1	—
Id.	Vidracco	B	1	—
Id.	Vische	B	—	2
Asti	Albugnano	B	1	1
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Agliano	B	1	—
Id.	Aramengo	B	3	—
Id.	Asti	B		4
Id.	Berzano di San Pietro	B	1	2
Id.	Bubbio	B	1	—
Id.	Buttigliera	B	7	2
Id.	Baldichieri	B	—	1
Id.	Calliano	B	2	—
Id.	Calamandrana	B	1	2
Id.	Castelrocchero	B	2	—
Id.	Castelmoreo Calcea	B	1	—
Id.	Castagnole Monferrato	B	1	—
Id.	Canelli	B	7	1
Id.	Casorzo	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	10	2
Id.	Castell'Alfero	B	7	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue Asti	Castello D'Annone	B	1	—
Id.	Castel Boglione	B	2	—
Id.	Cortazzone	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	1	—
Id.	Cessole	B	2	—
Id.	Cortanze	B	2	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Fontanile	B	3	—
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	5
Id.	Monale	B	3	1
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Mombaruzzo	B	4	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Moncucco Torinese	B	1	1
Id.	Monastero Bormida	B	1	—
Id.	Montechiaro	B	—	3
Id.	Nizza Monferrato	B	6	4
Id.	Passerano Marmorito	B	2	—
Id.	Piea	B	2	2
Id.	Pionà	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	5	1
Id.	Roccaverano	B	1	3
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	3
Id.	Scandeluzza	B	2	—
Id.	San Damiano	B	6	—
Id.	San Marzano Moasca	B	2	—
Id.	Soglio	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Valfenera	B	2	1
Id.	Villafranca d'Asti	B	1	—
Id.	Villacorsione	B	5	2
Id.	Viarigi	B	1	1
Id.	Vesime	B	—	3
Bari	Altamura	B	4	1
Id.	Polignano	B	1	—
Bergamo	Antegnate	B	1	[illegible]
Id.	Barbata	B	1	3
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Borgomuto	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	2
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calcio	B	—	2
Id.	Calolziocorte	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Curdomo	B	—	3
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Mornigo al Serio	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	5
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	[illegible]
Id.	Treviolo	B	3	1
Id.	Treviglio	B	—	3
Id.	Villa D'Adda	B	—	1
Bologna	Casalecchio di Reno	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	3
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Brescia	Brescia	B		2
Id.	Calvisano	B		2
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Brescia	Lonato	B	—	2
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Ospitaletto	B	—	2
Id.	Orzinuovi	B	2	—
Id.	Paratico	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Roccafranca	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	3
Id.	Torbole Casaglio	B	—	2
Como	Anzano	B	1	—
Id.	Albiolo	B	—	1
Id.	Alzate	B	—	2
Id.	Annone di Brianza	B	—	1
Id.	Airuno	B	—	2
Id.	Asso	B	—	2
Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Barzago	B	—	2
Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Binago	B	2	—
Id.	Bregnano	B	—	3
Id.	Brivio	B	—	2
Id.	Bulciago	B	2	4
Id.	Cadorago	B	2	3
Id.	Carugo	B	—	4
Id.	Cassago	B	7	2
Id.	Casatenovo	B	—	3
Id.	Cesello	B	—	1
Id.	Colico	B	—	2
Id.	Colle Brianza	B	—	2
Id.	Costamasnaga	B	—	2
Id.	Dolzago	B	—	3
Id.	Damaso	B	2	4
Id.	Dongo	B	1	—
Id.	Esino Lario	B	—	1
Id.	Eupilio	B	2	—
Id.	Fenegrò	B	3	—
Id.	Fino	B	1	2
Id.	Garbagnata	B	—	4
Id.	Gera	B	1	—
Id.	Grandola	B	2	—
Id.	Introbio	B	3	1
Id.	Inverigo	B	1	1
Id.	Isola Comacina	B	1	—
Id.	Lecco	B	5	—
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Limido	B	—	2
Id.	Lomagna	B	—	2
Id.	Lurago d'Erba	B	1	15
Id.	Mandello	B	1	—
Id.	Mariano	B	—	4
Id.	Menaggio	B	1	—
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Osnago	B	1	5
Id.	Orsenigo	B	—	3
Id.	Paderno	B	—	3
Id.	Porlezza	B	8	6
Id.	Primaluna	B	3	3
Id.	Rodero	B	10	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Rovello	B	1	3
Id.	Santa Maria Rezzonico	B	—	2
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	1	6
Id.	Santa Valeria	B	1	1
Id.	Senna	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Como	Seprio	B	—	4
Id.	Sirone	B	—	3
Id.	Sorico	B	2	10
Id.	Sueglio	B	1	—
Id.	Taceno	B	2	—
Id.	Tremezzina	B	1	2
Id.	Turate	B	2	7
Id.	Uggiate	B	2	—
Id.	Valbrona	B	—	2
Id.	Valgreghentino	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	3
Id.	Vendrogno	B	3	1
Id.	Villaguardia	B	—	1
Cremona	Corte de' Cortesi	B	1	—
Id.	Dovera	B	2	2
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Olmeneta	B	—	2
Id.	Pandino	B	—	2
Id.	Persico Dosimo	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	2
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Spino d'Adda	B	1	2
Cuneo	Alba	B	7	2
Id.	Bagnolo Piemonte	B	3	—
Id.	Barge	B	3	1
Id.	Beinette	B	2	—
Id.	Benevagienne	B	4	7
Id.	Boves	B	2	3
Id.	Bra	B	—	2
Id.	Brossasco	B	6	—
Id.	Busca	B	5	9
Id.	Canale	B	2	—
Id.	Caraglio	B	2	—
Id.	Casalgrasso	B	4	1
Id.	Castagnito	B	4	3
Id.	Centallo	B	4	9
Id.	Ceva	B	2	—
Id.	Chiusa Pesio	B	2	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	1	3
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Ennie	B	1	—
Id.	Fossano	B	23	19
Id.	Frabosa Sottana	B	3	2
Id.	Govone	B	2	—
Id.	Guarene	B	6	3
Id.	Marene	B	1	1
Id.	Magliano Alfieri	B	3	2
Id.	Magliano Alpi	B	—	3
Id.	Martiniana Po	B	4	1
Id.	Mondovì	B	10	6
Id.	Monforte d'Alba	B	4	2
Id.	Montà	B	2	7
Id.	Monterosso Grana	B	3	—
Id.	Monteu Roero	B	4	2
Id.	Maretta	B	2	—
Id.	Marozzo	B	—	4
Id.	Murello	B	4	3
Id.	Nazzole	B	4	—
Id.	Neive	B	4	—
Id.	Novello Monchiero	B	2	—
Id.	Ragno	B	6	—
Id.	Peveragno	B	—	2
Id.	Pianfei	B	—	1
Id.	Piasco	B	2	—
Id.	Polonghera	B	1	—
Id.	Priocca	B	3	1
Id.	Racconigi	B	6	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Cuneo	Revello	B	7	9
Id.	Rifreddo	B	5	2
Id.	Robilante	B	2	—
Id.	Roccadebaldi	B	—	2
Id.	Roccaforte	B	1	—
Id.	Roccasparviera	B	2	—
Id.	Salmour	B	3	2
Id.	Saluzzo	B	12	7
Id.	Sanfronte	B	4	3
Id.	Savigliano	B	—	7
Id.	Scarnafigi Truffia	B	—	4
Id.	Sant'Albano Stura	B	4	8
Id.	Santo Stefano Roero	B	2	1
Id.	Serravalle Langhe	B	2	1
Id.	Tarantasca	B	2	2
Id.	Trinità	B	2	4
Id.	Valgrana	B	2	—
Id.	Venasca	B	3	3
Id.	Vernante	B	3	1
Id.	Vicoforte	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	6	8
Id.	Villanova Solaro	B	5	4
Id.	Villafalletto	B	4	—
Id.	Vottignasco	B	1	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	4
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Formignana	B	—	2
Id.	Massafiscaglia	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Fiume	Matteria	B	—	20
Forlì	Cesena	B	1	1
Id.	Sogliano al Rubicone	B	1	—
Id.	Sant'Arcangelo di Romagna	B	—	1
Genova	Busalla	B	1	—
Id.	Campoligure	B	1	1
Id.	Campomorone	B	10	—
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Casarca Ligure	B	1	1
Id.	Cogoleto	B	—	1
Id.	Cogorno	B	1	—
Id.	Genova	B	17	36
Id.	Lumarzo	B	—	1
Id.	Mignanego	B	2	—
Id.	Ronco Scrivia	B	—	10
Id.	Rossiglione	B	1	1
Id.	Serra Riccò	B	1	1
Id.	Torriglia	B	—	1
Imperia	Baiardo	B	—	1
Id.	Chiusavecchia	B	—	1
Id.	Imperia	B	—	1
Id.	Taggia	B	—	2
Livorno	Collesalvetti	B	—	3
Id.	Livorno	B	—	13
Mantova	Castiglione delle Stiviere	B	—	1
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Agrate Brianza	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	2
Id.	Albiate	B	1	—
Id.	Arconate	B	—	1
Id.	Arese	B	—	1
Id.	Arcore	B	1	1
Id.	Arluno	B	5	5
Id.	Assago	B	2	—
Id.	Bareggio	B	16	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Milano	Basiano	B	1	—
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	2
Id.	Besana Brianza	B	2	—
Id.	Biassone	B	1	—
Id.	Boffalora d'Adda	B	1	—
Id.	Bollate	B	1	—
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	2
Id.	Buccinasco	B	—	2
Id.	Burago Molgora	B	—	1
Id.	Camairago	B	1	2
Id.	Cambiago	B	1	—
Id.	Carnate	B	1	5
Id.	Carpiano	B	—	3
Id.	Carugate	B	1	—
Id.	Casalmaiocco	B	1	3
Id.	Casalpusterlengo	B	—	6
Id.	Caselle Lurani	B	—	2
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cassina de Pecchi	B	—	1
Id.	Casteln. Rocca d'Adda	B	1	1
Id.	Cavacurta	B	1	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	2	1
Id.	Cavenago Brianza	B	1	—
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	—	2
Id.	Cervignano d'Adda	B	1	—
Id.	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Cogliate	B	—	1
Id.	Colturano	B	1	1
Id.	Comazzo	B	1	1
Id.	Concorezzo	B	1	—
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Id.	Cernaredo	B	2	—
Id.	Corno Giovine	B	—	4
Id.	Corsico	B	1	—
Id.	Crespiatica	B	—	1
Id.	Cusago	B	3	—
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Galgagnano	B	1	—
Id.	Gessate	B	1	—
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Gudo Visconti	B	1	—
Id.	Lainate	B	6	1
Id.	Lazzate	B	1	—
Id.	Lentate sul Seveso	B	6	1
Id.	Lesino	B	1	—
Id.	Liscate	B	1	1
Id.	Lodi	B	3	2
Id.	Lodi Vecchio	B	—	1
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Magnago	B	5	—
Id.	Mairago	B	2	1
Id.	Massalengo	B	1	—
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Meleti	B	1	—
Id.	Melzo	B	2	—
Id.	Mezzago	B	1	—
Id.	Milano	B	43	10
Id.	Misinto	B	1	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Monza	B	1	2
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	1	—
Id.	Opera	B	1	—
Id.	Orio Litta	B	—	1
Segue: Milano	Ornago	B	1	—
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	1	—
Id.	Ossona	B	1	1
Id.	Pantigliate	B	2	2
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	3	1
Id.	Pessano	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	2
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	Pozzuoli Martesana	B	1	—
Id.	Pregnana	B	6	—
Id.	Renate Veduggio	B	1	—
Id.	Rho	B	6	—
Id.	Robecchetto Inverno	B	1	—
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	Ronco Briantino	B	1	—
Id.	Rozzano	B	1	2
Id.	San Colombano al Lambro	B	—	2
Id.	San Donato Milanese	B	4	—
Id.	San Martino in Strada	B	1	—
Id.	San Rocco al Porto	B	2	2
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	2	—
Id.	Santo Stefano Ticino	B	—	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	1	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	3	—
Id.	Sedriano	B	10	2
Id.	Segrate	B	—	3
Id.	Sesto San Giovanni	B	1	—
Id.	Settala	B	1	1
Id.	Settimo Milanese	B	2	—
Id.	Solaro	B	2	—
Id.	Terranova Passerini	B	1	—
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	1	—
Id.	Triuggio	B	1	—
Id.	Turano Lodigiano	B	—	1
Id.	Usmate Velate	B	2	—
Id.	Vodano	B	—	2
Id.	Vermezzo	B	—	3
Id.	Vignate	B	3	4
Id.	Villanesco	B	—	1
Id.	Vimercate	B	2	—
Id.	Vittuone	B	—	1
Id.	Vizzolo Prevabissi	B	1	—
Id.	Zelo Buon Persico	B	1	1
Id.	Zibito San Giovanni	B	1	1
Modena	Campogalliano	B	—	2
Id.	Carpi	B	—	15
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Finale Emilia	B	1	—
Id.	Formigine	B	—	6
Id.	Modena	B	1	10
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	2
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	2	2
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	3	1
Id.	Ameno	B	1	—
Id.	Barengo	B	—	3
Id.	Bellinzago	B	1	—
Id.	Bova	B	—	1
Id.	Bogogno	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Milano	Borgomanero	B	11	6
Id.	Borgolavezzaro	B	—	1
Id.	Briga Novarese	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	1	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Cavallirio	B	—	1
Id.	Crossa	B	3	—
Id.	Cureggio	B	8	—
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	6	2
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Gattico	B	3	2
Id.	Ghiffa	B	3	—
Id.	Granozzo	B	1	2
Id.	Gravellona Toce	B	—	1
Id.	Nervia	B	1	—
Id.	Nezzomerico	B	—	2
Id.	Nomo	B	—	2
Id.	Oleggio	B	5	—
Id.	Pombia	B	—	2
Id.	Romagnano Sesia	B	4	2
Id.	Romentino	B	2	7
Id.	San Nazzaro Sesia	B	—	3
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	1
Id.	Stresa Borromeo	B	3	—
Id.	Suno	B	5	3
Id.	Vaprio d'Agogna	B	—	1
Id.	Vespolate	B	—	5
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Parma	San Lazzaro Parmense	B	1	—
Pavia	Albonese	B	—	8
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Battuda	B	—	1
Id.	Breme	B	—	2
Id.	Belgioioso	B	3	—
Id.	Candia Lomellina	B	2	1
Id.	Castelletto in Branduzzo	B	1	—
Id.	Castelnovetto	B	2	1
Id.	Ceretto	B	—	1
Id.	Cornale	B	—	3
Id.	Cozzo	B	1	5
Id.	Dorno	B	1	3
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Gambolò	B	—	2
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Langosco	B	1	11
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Lungavilla	B	—	4
Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Mede	B	—	3
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Palestro	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	6
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	2	2
Id.	Retorbido	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	2	—
Id.	Robbio Lomellina	B	2	3
Id.	Rosasco	B	—	2
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	—	3
Id.	Sartirana	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	2
Id.	Suardi	B	—	2
Id.	Torre d'Isola	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Pavia	Vellezzo Bellini	B	2	1
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	5
Id.	Voghera	B	1	1
Piacenza	Agazzano Borgonovo	B	—	1
Id.	Val Tidone	B	1	—
Id.	Calendasco	B	1	2
Id.	Caorso	B	1	2
Id.	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Castel San Giovanni	B	—	2
Id.	Farini d'Olmo	B	—	1
Id.	Gazzola	B	1	3
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Id.	Sarmate	B	—	3
Id.	Ziano Piacentino	B	1	1
Pisa	Palaia	B	1	—
Pola	Capodistria	B	4	—
Id.	Erpelle Cosina	B	10	2
Id.	Lussinpicrolo	B	—	1
Id.	Villa Decani	B	18	—
Ravenna	Massalombarda	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	2	4
Id.	Correggio	B	2	15
Id.	Rubiera	B	1	1
Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Cavriago	B	—	7
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
Id.	Montecchio	B	1	6
Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Novellara	B	—	1
Savona	Balestrino	B	1	—
Id.	Bardineto	B	—	2
Id.	Finale Ligure	B	1	—
Id.	Roccavignale	B	2	—
Id.	Sassello	B	1	—
Id.	Stella	B	—	1
Torino	Airasca	B	1	—
Id.	Alpignano	B	1	1
Id.	Andezeno	B	1	—
Id.	Almese	B	2	—
Id.	Arignano	B	3	4
Id.	Avigliana	B	9	3
Id.	Bâlangero	B	1	—
Id.	Baldissero	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Bardonecchia	B	1	—
Id.	Beinasco	B	1	1
Id.	Bibiana	B	3	5
Id.	Borgaro	B	2	—
Id.	Bosconero	B	1	6
Id.	Brandizzo	B	7	—
Id.	Bricherasio	B	—	1
Id.	Brusasco	B	5	3
Id.	Buriasco	B	1	1
Id.	Buttigliera	B	3	—
Id.	Cafasso	B	8	5
Id.	Cambiano	B	2	—
Id.	Campiglione	B	—	2
Id.	Carigliano	B	2	6
Id.	Carmagnola	B	8	30
Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Caselette	B	1	—
Id.	Caselle Torinese	B	17	—
Id.	Castagneto	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Torino	Castagnole	B	6	1
Id.	Cavour	B	12	3
Id.	Cesana	B	1	—
Id.	Chieri	B	20	5
Id.	Chiusa	B	1	—
Id.	Chivasso	B	11	1
Id.	Cinzano	B	3	—
Id.	Ciriè	B	10	—
Id.	Coassolo	B	—	4
Id.	Collegno	B	3	—
Id.	Cumiana	B	4	6
Id.	Druento	B	—	2
Id.	Esille	B	1	—
Id.	Favria	B	7	1
Id.	Fiano	B	2	—
Id.	Foglizzo	B	2	1
Id.	Frossasco	B	2	—
Id.	Garzigliana	B	1	—
Id.	Gassino	B	14	4
Id.	Giaveno	B	3	15
Id.	Giavere	B	2	—
Id.	La Loggia	B	3	3
Id.	Lanzo	B	—	1
Id.	Lauriano	B	9	3
Id.	Leini	B	16	4
Id.	Lombardore	B	2	1
Id.	Macello	B	2	—
Id.	Marentino	B	1	4
Id.	Nati	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	18	14
Id.	Montaldo Torinese	B	1	—
Id.	Montanaro	B	3	—
Id.	Moriondo	B	4	2
Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Nole	B	5	2
Id.	None	B	4	2
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Pecetto	B	7	2
Id.	Perosa	B	5	1
Id.	Pianezza	B	1	2
Id.	Pinerolo	B	14	—
Id.	Pino	B	2	—
Id.	Piobesi	B	5	2
Id.	Piossasco	B	3	7
Id.	Piscina	B	1	—
Id.	Poirino	B	8	9
Id.	Pralorno	B	5	2
Id.	Reano	B	1	—
Id.	Rivaiba	B	2	—
Id.	Rivalta di Torino	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	6	—
Id.	Rivarolo	B	16	5
Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Robassomero	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	4
Id.	Roreto	B	3	—
Id.	Rosta	B	1	—
Id.	San Benigno	B	7	3
Id.	San Divero	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	16	4
Id.	San Gillio	B	2	—
Id.	San Giorio	B	1	—
Id.	San Maurizio	B	12	—
Id.	San Mauro	B	1	6
Id.	San Sebastiano	B	1	—
Id.	Santena	B	12	3
Id.	Sciolze	B	2	2
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Torino	Sestriere	B	4	—
Id.	Settimo	B	5	—
Id.	Susa	B	1	—
Id.	Torino	B	8	1
Id.	Torrazza	B	3	—
Id.	Troina	B	5	2
Id.	Trofarello	B	2	1
Id.	Ulzio	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	5	—
Id.	Verolengo	B	7	2
Id.	Verrua Savoia	B	9	3
Id.	Villafranca Sabauda	B	3	15
Id.	Villarbasse	B	1	—
Id.	Vinovo	B	5	1
Id.	Viù	B	1	—
Id.	Volpiano	B	7	3
Id.	Volvera	B	2	—
Trento	Bronzolo	B	1	—
Id.	Villa Rendeva	B	—	5
Treviso	Loria	B	—	2
Id.	Pieve Soligo	B	—	2
Id.	Resana	B	2	12
Id.	Susegana	B	1	—
Id.	Roncade	B	1	—
Id.	Vedelago	B	4	—
Trieste	Divaccia Grotte	B	1	3
Id.	Muggia	B	—	6
Id.	S. Dorligo della Valle	B	5	4
Id.	Sesana	B	—	1
Id.	Trieste	B	3	9
Udine	Aviano	B	—	4
Varese	Arsago	B	1	—
Id.	Azzate	B	1	—
Id.	Besozzo	B	3	2
Id.	Bisuschio	B	—	1
Id.	Brinzio	B	2	5
Id.	Brissago Valtravaglia	B	2	—
Id.	Busto Arsizio	B	6	3
Id.	Cabriaglio	B	1	1
Id.	Cairate	B	3	—
Id.	Cardenno al Campo	B	—	3
Id.	Carnago	B	5	—
Id.	Caronno Ghiringhello	B	—	5
Id.	Caronno Varesino	B	—	2
Id.	Castiglione Olona	B	2	1
Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Cassano Valcuvia	B	—	1
Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	8
Id.	Cocquio Trevisago	B	1	—
Id.	Cunardo	B	3	—
Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Ferno	B	—	7
Id.	Gallarate	B	3	6
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Gazzada Schianno	B	—	3
Id.	Gemonio	B	—	3
Id.	Gorla Maggiore	B	—	2
Id.	Gorla Minore	B	2	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	2	2
Id.	Lozza	B	2	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Malgesso	B	2	—
Id.	Malnate	B	2	1
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Masciago	B	—	1
Id.	Monvalle	B	3	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Segue: Varese	Mornago	B	4	5
Id.	Oggiona Santo Stefano	B	3	—
Id.	Olgiate Olona	B	4	3
Id.	Osnate	B	—	1
Id.	Rancio	B	1	2
Id.	Saronno	B	—	18
Id.	Sesto Calende	B	—	2
Venezia	Campolongo Maggiore	B	2	2
Id.	Cavarzere	B	—	3
Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	4
Id.	Venezia	B	1	1
Vercelli	Alice Castello	B	—	1
Id.	Biella	B	1	5
Id.	Borgosesia	B	—	1
Id.	Buronzo	B	—	1
Id.	Brusnengo	B	—	2
Id.	Cavaglia	B	—	1
Id.	Cerreto Castello	B	—	1
Id.	Cerrione	B	—	2
Id.	Cigliano	B	—	7
Id.	Cossato	B	1	2
Id.	Crescentino	B	2	4
Id.	Crova	B	1	4
Id.	Gaglianigo	B	—	3
Id.	Livorno Ferraris	B	—	4
Id.	Lozzolo	B	—	2
Id.	Masserano	B	—	2
Id.	Moncrivello	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Pettinengo	B	—	1
Id.	Roasio	B	1	4
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Saluggia	B	8	10
Id.	Sandigliano	B	—	8
Id.	Sangermano	B	—	2
Id.	Santhià	B	3	3
Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Tricerro	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Tronzano	B	1	6
Id.	Valdengo	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	5
Verona	Sorgà	B	—	1
Id.	Bardolino	B	—	1
Id.	Belfiore	B	—	3
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Caldiero	B	1	—
Id.	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Castel d'Azzano	B	1	2
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	4
Id.	Erbezzo	B	—	1
Id.	Fumane	B	2	7
Id.	Grezzana	B	—	1
Id.	Larise	B	—	1
Id.	Monteforte	B	1	—
Id.	Pescantina	B	1	1
Id.	Ronco all'Adige	B	—	2
Id.	San Bonifacio	B	—	2
Id.	S. Mart. Buon Albergo	B	—	1
Id.	San Pietro in Cariano	B	2	1
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	1	—
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	—	1
Id.	Sommacampagna	B	5	5
Id.	Sona	B	1	2
Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Valeggio	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Segue: Verona	Verona	B	5	4
Id.	Villafranca di Verona	B	—	2
Id.	Zevio	B	1	1
			1644	15.3
	Malrossino dei suini			
Brescia	Ospitaletto	S	—	1
Cremona	Dovera	S	1	—
Fiume	Laurana	S	—	1
Treviso	Pieve Soligo	S	1	—
Trieste	Sesana	S	2	—
Udine	Cividale	S	—	1
Id.	Romanzacco	S	—	1
			4	4
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Senigallia	P	5	2
Ascoli Piceno	Amandola	P	—	2
Id.	Comunanza del Littorio	P	—	1
Id.	Monteprandone	P	—	1
Bologna	Malalbergo	P	1	—
Bolzano	Racines	P	—	1
Cuneo	Villafalletto	P	—	1
Novara	Romentino	P	—	1
Id.	Sozzago	P	—	1
Nuoro	Borore	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Luzzara	S	—	1
Sassari	Nores	S	1	—
Venezia	Santa Maria di Sala	S	2	—
			9	12
	Farcino criptococcico			
Catania	Aci Reale	E	4	—
Id.	Misterbianco	E	1	—
Id.	Ramacca	E	1	—
Id.	Scordia	E	5	—
Messina	Caronia	E	3	—
Id.	Santo Stefano di Camastra	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Ciminna	E	18	—
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Palermo	E	5	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	4	—
Id.	Locri	E	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Serre	E	3	2
Trapani	Alcamo	E	3	2
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
Id.	Trapani	E	1	—
			53	5
	Rabbia.			
Bari	Gravina di Puglia	Can	—	1
Salerno	Capaccio	Can	1	1
Id.	Eboli	Fl	1	1
Id.	Stella Cilento	Can	1	—
			3	3
	Rogna			
Matera	Genzano di Lucania	O	1	—
Rieti	Rivodutri	O	—	1
Id.	Orvinio	O	—	1
Rovigo	Badia Polesine	O	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Terni	Baschi	O	1	—
Viterbo	Bolsena	O	—	1
Id.	Celleno	O	—	1
Id.	Graffignano	O	—	1
			2	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Trapani	Partanna	O	—	4
Id.	Salaparuta	O	—	2
			3	6
	Aborto epizootico			
Bologna	Sant Agata Bolognese	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Saveria	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Bolzano	Varna	B	—	1
Cremona	Pieve d'Olmi	B		1
Ferrara	Ferrara	B	—	2
Lucca	Villa Collemandina	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	—	1
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	1
Id.	Collecchio	B	—	2
Id.	San Lazzaro Parmense	B	2	—
Pesaro Urbino	Montecatini Marecchia	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	—	1
Vercelli	Collobiano	B	—	1
			16	15
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	5	—
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B		15
Matera	Matera	B	—	2
			7	19
	Diarrea dei vitelli			
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
				1
	Difterite aviaria			
Ancona	Ostra	P	—	1
Id.	Senigallia	P	5	—
Firenze	Barberino Mugello	P	1	—
Id.	Lastra a Signa	P	3	—
Id.	Pontassieve	P	1	—
Id.	Scandicci	P	1	—
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Treviso	Cornuda	P	1	—
			13	1
	Colera dei polli			
Matera	Genzano di Lucania	P	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	—	1
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	1	—
Id.	Laurana di Borrello	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste aviaria			
Sassari	Silico	P	2	—
Udine	Codroipo	P	2	—
Id.	Tramonti di Sopra	P	—	2
			5	6
	Peste aviaria			
Firenze	Carmignano	P	—	1
Id.	Firenze	P	1	3
Id.	Sesto Fiorentino	P	—	3
Rovigo	Bergantino	P	7	1
Id.	Contarina	P	15	—
Id.	Crespino	P	4	—
Id.	Donada	P	—	7
Id.	Fratta Polesine	P	—	1
Id.	Melara	P	12	5
Id.	Rovigo	P	3	2
Venezia	Cona	P	1	—
Id.	Mirano	P	1	—
			44	23
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Alessandria	Alessandria	P	—	2
Id.	Casale Monferrato	P	1	—
Aosta	Castellamonte	P	—	1
Id.	Castel Verres	P	—	1
Arezzo	Bibbiena	P	—	10
Bergamo	Bergamo	P	—	3
Id.	Parre	P	—	1
Bologna	San Giorgio di Prato	P	1	1
Id.	Budrio	P	1	—
Id.	Medicina	P	1	—
Bolzano	Bressanone	P	1	—
Id.	Racines	P	—	1
Id.	Renon	P	—	1
Cuneo	Peveragno	P	—	2
Id.	Vicoforte	P	—	3
Id.	Villafalletto	P	—	1
Ferrara	Bondeno	P	—	1
Id.	Ferrara	P	—	1
Fiume	Fiume	P	1	—
Id.	Eesane	P	1	—
Forlì	Forlì	P	—	2
Genova	Genova	P	1	—
Id.	Rapallo	P	—	2
Id.	Santa Margherita Ligure	P	1	—
Gorizia	Capriva di Cormons	P	—	1
Id.	Cernizza	P	—	3
Id.	Cormons	P	3	—
Id.	Gorizia	P	1	1
Livorno	Livorno	P	—	1
Lucca	Piazza al Serchio	P	—	1
Id.	Pieve Fosciana	P	—	1
Novara	Baveno	P	—	2
Id.	Cavallirio	P	3	—
Id.	Cureggio	P	1	—
Id.	Ghemme	P	7	—
Id.	Romagnano Sesia	P	2	3
Id.	San Pietro Mosezzo	P	5	—
Parma	Golese	P	—	1
Id.	Lesignano	P	—	1
Id.	Sorbolo	P	—	1
Pavia	Belgioioso	P	3	—
Id.	Canneto	P	1	—
Id.	Chignolo Po	P	4	—
Id.	Mede	P	3	—
Id.	Stradella	P	2	—
Id.	Tromello	P	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.				
Segue: Pavia	Zeme	P	2	—
Id.	Zerbolò	P	2	—
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	—	1
Piacenza	Bobbio	P	2	—
Id.	Corte Brugnatella	P	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	P	1	—
Id.	Gropparello	P	—	1
Id.	Piacenza	P	1	2
Id.	San Giorgio Piacentino	P	1	—
Ravenna	Massalombarda	P	—	6
Id.	Fusignano	P	—	5
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	12	—
Id.	Gavello	P	5	—
Siena	San Casciano Bagni	P	—	8
Torino	Bardonecchia	P	1	—
Trento	Beseno	P	1	—
Id.	Pergine	P	1	—
Treviso	Casier	P	3	—
Id.	Cornuda	P	1	—
Id.	Preganziol	P	1	1
Id.	San Fior	P	1	—
Id.	Segusino	P	1	—
Trieste	Trieste	P	—	1
Udine	Bertiolo	P	1	—
Id.	Campoformido	P	1	5
Id.	Codroipo	P	3	—
Id.	Nimis	P	—	3
Id.	Tarcento	P	—	1
Id.	Udine	P	1	3
Venezia	Jesolo	P	1	—
Vercelli	Saluggia	P	—	15
Id.	Valle Mosso	P	—	1
			9[illegible]	103

RIEPILOGO

dal 1° al 15 gennaio 1941-XIX - N. 1

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	9	11	11
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	38	22	3227
4	Malrossino dei suini	6	6	8
5	Peste e setticemia dei suini	10	13	21
6	Farcino criptococcico	6	17	58
7	Rabbia	2	4	6
8	Rogna	5	8	9
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	9
10	Aborto epizootico	5	10	13
11	Tubercolosi bovina	3	6	26
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Difterite aviaria	4	8	14
14	Colera dei polli	5	7	11
15	Peste aviaria	3	12	67
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	29	73	193

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap. caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina; Fl felina.

(763)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367);

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1937, registro n. 1 Finanze, foglio n. 273), che modifica l'art. 2 delle norme esecutive suddette;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1941, registro n. 7 Finanze, foglio n. 165, che apporta altre modificazioni alle norme esecutive suddette;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940-XVIII, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che reca provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1941-XIX per pubblici impieghi, ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1941-42, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiali della Regia guardia di finanza, godranno della paga di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le seguenti spese:

a) per il vitto;
b) per il vestiario;
c) per i libri di testo e le sinossi;
d) per gli oggetti di cancelleria;
e) di carattere generale e straordinario o personale.

Al pagamento del vitto provvederanno mensilmente gli allievi, mediante ritenute sulla paga; al pagamento delle altre spese provvederanno le famiglie, le quali dovranno perciò corrispondere:

1. All'atto dell'ammissione degli allievi all'Accademia, L. 2500;
2. In tre rate trimestrali, a cominciare dal 1° aprile 1942, la somma rimanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

b) alla data del 31 ottobre 1941-XX abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) non appartengano alla razza ebraica;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Comando generale della Regia guardia di finanza; non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati, e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio di ufficiale in pace ed in guerra;

h) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

i) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in un Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile;
diploma di licenza di un Istituto tecnico nautico.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui — giusta il disposto dell'art. 2, lettera b) — gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 31 ottobre 1941-XX.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che, a norma delle disposizioni in vigore, conferiscano ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Agli effetti del precedente comma, i candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi, prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire — per mezzo posta raccomandata — al Comando generale della Regia guardia di finanza, entro il 1° luglio 1941-XIX la relativa domanda, scritta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità e la residenza dell'aspirante e della sua famiglia. Delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta;

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elencazione dei documenti che vengono uniti alla domanda, nell'ordine indicato nel successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta e firmata di pugno dell'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, deve essere anche firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti alla Regia guardia di finanza faranno pervenire la domanda, corredata di tutti i documenti prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai comandi di legione, reparti corrispondenti, da cui dipendono.

Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute al Comando generale della Regia guardia di finanza entro il termine utile, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, e gli aspiranti saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Analogamente saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, entro il termine loro assegnato, non restituiscono regolarizzati i documenti di cui è cenno nel successivo art. 5, quarto comma.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario del Comando generale, apposto sulle domande stesse.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6, ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera d) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XIX, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella cui circoscrizione ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve contenere anche la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero deve essere comprovata mediante certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratificazione del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) certificato di stato libero, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

g) atto di assenso, in carta bollata da L. 8, del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Gli aspiranti, ai quali non siano stati rilasciati dagli Istituti scolastici i titoli originali, possono presentare in via provvisoria un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1942 tale certificato col diploma originale o con la copia notarile di questo. Ai concorrenti è consentito di presentare, oltre ai titoli di studio espressamente richiesti dal precedente art. 2, altri certificati — in carta legale ed autenticati — attestanti il possesso di titoli di studio superiori;

i) domanda diretta al competente Ministero, in carta bollata da L. 6, con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, n. 3, lettera a), della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare.

Certificato dell'esito di leva, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare, per quelli che abbiano soltanto concorso alla leva. Qualora il concorrente sia stato riformato o dichiarato rivedibile, sullo stesso atto, munito della dichiarazione di veridicità da parte del commissario di leva, deve essere riportato il motivo della riforma o della rivedibilità;

Certificato d'iscrizione sulla lista di leva, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per quelli che non abbiano ancora concorso alla leva;

m) dichiarazione autografa dell'aspirante — su carta semplice — dalla quale risulti che il concorrente non fu espulso da Istituti di istruzione o di educazione dello Stato — ivi compresi gli Istituti militari — nè fu mai incorporato in Istituti di correzione governativi, nè appartiene alla razza ebraica;

n) titoli che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, ed agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610. Anche tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

Agli aspiranti residenti fuori del Regno è consentito di presentare, nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del concorso medesimo.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Qualora qualche documento fosse non conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 5, il Comando generale della Regia guardia di finanza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione dell'atto o la sua sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), e) ed f) del precedente art. 5, a condizione, per i primi, che a corredo della domanda presentino una copia del loro stato matricolare.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nella Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g). Per questi ultimi, però, l'ammissione al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza è subordinata alla concessione, entro 15 giorni dalla data d'inizio del corso medesimo, della rescissione dei vincoli di ferma o rafferma contratti nell'Arma stessa.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente art. 5, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza, che a termine del precedente art. 4 è incaricato di ricevere le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato matricolare del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale suddetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 9.

Al Comandante generale della Regia guardia di finanza è data insindacabile facoltà di escludere dal concorso, senza specificarne i motivi, i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Regia accademia, anche se non vi sia proposta o rappotro di alcuna autorità.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i Comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comandante generale;

b) visita medica di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita di cui alla lettera a), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso.

Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'inabilità in ciascuna visita.

Ciascuna delle Commissioni incaricate delle visite di cui alle precedenti lettere a) e b) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio, oppure a 8/10 in un occhio ed a 6/10 nell'altro, misurata, senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) non sianò privi di più di tre denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previste dall'« Elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare », tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della Regia guardia di finanza, le balbuzie anche di lieve grado, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

Art. 12.

I concorrenti, risultati idonei alla visita medica od a quella di appello, saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di economia corporativa (durata massima 15 minuti);

c) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);
d) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 13.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 15.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata e presieduta dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 17.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 15, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei, e da deci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato la idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene la iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, dall'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, e dagli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 18.

I candidati che abbiano superato la prova scritta saranno sottoposti in Roma ad un esperimento di educazione fisica, in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 19.

La Commissione che dovrà esprimere il giudizio sull'esperimento di educazione fisica, sarà nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna delle prove del programma, la Commissione assegnerà punti espressi in ventesimi.

Per ogni candidato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione.

Saranno dichiarati idonei i candidati la cui media dei voti conseguiti non sia inferiore a 12/20. Tale punto non ha, però, influenza sulla determinazione del posto nella graduatoria di cui al precedente art. 17.

Il giudizio della Commissione è definitivo ed inappellabile.

Art. 20.

All'atto delle visite mediche e della presentazione all'esperimento di educazione fisica ed alle prove di esame, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente, oppure la carta d'identità, o la propria fotografia munita di firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Saranno esclusi dal concorso i candidati sprovvisti di documento di riconoscimento.

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso si intenderanno assegnati all'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma dalla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

L'allievo ufficiale che, entro il 31 marzo 1942, non provveda a sostituire il certificato provvisorio col diploma originale di studio o con la copia notarile di questo, di cui è cenno alla lettera *h*) del precedente art. 5, potrà essere rinviato dalla Regia accademia.

Art. 23.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Art. 24.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini albanesi iscritti al Partito Fascista Albanese o alla Gioventù del Littorio Albanese o ai Gruppi universitari fascisti ed in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Programmi per l'esperimento e per gli esami di ammissione dei licenziati degli Istituti di istruzione media di 2° grado al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza.

A) *Programma per l'esperimento di educazione fisica.*

1. Arrampicata alla fune (metri 5 di lunghezza).
2. Passaggio trave di equilibrio.
3. Salto del fosso con acqua, con ricorsa (metri 3).
4. Salto dall'alto (altezza metri 2,50).
5. Salto in alto con rincorsa (minimo metri 1,10 senza pedana).
6. Cavallina.

B) *Programma per gli esami scritto ed orale.*

Cultura storica (prova scritta).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e Statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'Impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demosocialistiche.
11. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il Regno di Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista Libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gl'italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

ECONOMIA CORPORATIVA (prova orale).

Cenni sul mercantilismo e la fisiocrazia.
Il liberalismo economico. Concezione meccanica della vita economica. Azione delle forze autoregolatrici del sistema. Il prezzo strumento per l'equilibrio della domanda e dell'offerta. Il principio della selezione naturale e l'etica del sistema liberale.
La critica del sistema liberale. La plutocrazia e la concentrazione industriale. Le antitesi del protezionismo, della scuola storica, della reazione socialista.
I fondamenti della ricostruzione corporativa. La riaffermazione del diritto di proprietà: Suo fondamento. Funzione sociale della proprietà privata. Il lavoro soggetto della economia. La Carta del lavoro. La disciplina giuridica dei rapporti fra capitale e lavoro. La condanna dell'internazionale liberale e socialista e la riorganizzazione corporativa della produzione.

GEOGRAFIA (prova orale).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:
a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1) *Geografia in generale*:
Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.
Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2) *Geografia astronomica e geografia fisica*:
Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3) *Terreno*:
Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4) *Clima ed acque*:
Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5) *Vegetazione. Animali. Uomo*:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisioni della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6) *Europa*:
Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7) *Italia*:
Configurazione generale; mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8) *Italia*:
Sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.

9) *Asia. Africa*:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10) *Americhe. Oceania*:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

MATEMATICA (prova orale).

Algebra:
1) Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e di polinomi.
2) Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3) Frazioni algebriche.
4) Equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi equazioni 1° grado.
5) Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistema di equazioni di 2° grado.

Geometria:
1) Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza quarta proporzionale).
2) Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3) Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1790)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 2000 posti in colonie marine e montane

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1941-XIX, manterrà nelle colonie estive della G. I. L. tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.
A tale scopo essa bandisce un concorso per 2000 posti, regolato dalle seguenti norme:
1) possono fare domanda di partecipazione al concorso soltanto gli iscritti all'Opera di previdenza in attività di servizio - impiegati civili di ruolo dello Stato e ufficiali in s.p.e. di grado non superiore al settimo, e i marescialli, nonchè le vedove degli iscritti di dette categorie, per figliuoli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile, e non siano affetti di malattie contagiose;

2) la domanda potrà essere fatta anche per l'ammissione per più di un figlio e propriamente per due figli se l'iscritto o la vedova abbia a carico più di tre figli, e per tre figliuoli se il numero dei figli a carico sia maggiore di cinque;

3) l'impiegato in attività di servizio dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende, separatamente per ogni figlio, una domanda in carta libera, conforme al modello che sarà fornito dai fiduciari provinciali dell'Associazione fascista del pubblico impiego, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;

b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

c) certificato medico.

Nella domanda dovranno essere indicati il grado, la qualifica, ed il preciso indirizzo dell'istante il quale dovrà esplicitamente dichiarare che esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, eventualmente, durante la permanenza in colonia;

4) nel trasmettere l'istanza ai fiduciari provinciali dell'Associazione fascista del P. I., l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiarerà espressamente in calce all'istanza stessa, che il richiedente è di ruolo statale, specificando inoltre il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano i figli a carico, ed esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso;

5) le vedove degli iscritti dovranno inviare al fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego l'istanza come sopra redatta e i documenti indicati al n. 3, nonchè il certificato di morte del marito, un certificato municipale di notorietà da cui risulti la situazione di famiglia, ed un certificato da cui risultino il grado e la qualifica del marito;

6) le domande, come sopra compilate, saranno raccolte in ciascuna provincia presso il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non fossero pervenute al fiduciario di ciascuna provincia entro il 10 giugno 1941-XIX, ovvero, non fossero regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia, è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(1797)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 153 posti di uditore di Tribunale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1940-XIX, col quale veniva indetto un concorso per 153 posti di uditore di Tribunale;

Visto il telegramma in data 30 aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente la autorizzazione ad espletare il concorso per 153 posti di uditore di Tribunale, come sopra indetto, nei giorni 9, 10, 11 e 12 giugno 1941-XIX,

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 153 posti di uditore di Tribunale, indetto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1940-XIX, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 11 e 12 giugno 1941-XIX.

Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: PUTZOLU

(1835)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.